

# Decreto



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LE  
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E  
FORESTALI

Ufficio Foreste e Tutela Del Territorio - Sede  
Potenza  
14BF

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202200104

DEL 13/6/2022

## OGGETTO

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2022

VISTA la Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale 22.02.2005, n. 13 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi” ed in particolare l’Art. 4 che demanda al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi che, di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi viene attivata la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo disponibili;

TENUTO CONTO dell’andamento climatico stagionale, caratterizzato da elevate temperature e deficit idrico, che evidenzia situazioni di particolare criticità su tutto il territorio regionale;

RTENUTO quindi, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, di stabilire l’inizio del periodo di grave pericolosità sull’intero territorio regionale a far data dal 20 giugno e termine al 30 settembre, allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva in corso:

tutto ciò premesso

## DECRETA

In tutto il territorio regionale e per l'anno in corso il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è stabilito, dal 20 giugno al 30 Settembre 2022.

Nel suddetto periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'Art.12 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

Per quanto non esplicitamente previsto nella succitata Legge regionale 22.02.2005, n. 13 si rimanda al disposto dell'art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", oltre che a quanto disposto nel D.L. 120 del 08.09.2021 convertito dalla Legge n. 155 del 08.11.2021.

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Potenza, 13/6/2022

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.